



IL TRIBUNALE DI RIMINI
SEZIONE CIVILE

riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg. Magistrati:

Dr Francesca Miconi	Presidente
Dr Silvia Rossi	Giudice
Dr Lorenzo Lico	Giudice

Nel procedimento **nr 12/2019 CP** proposto da

Avv

Ha pronunziato il seguente

DECRETO

Visto il ricorso depositato in data 29-7-2019 dalla
- avente
ad oggetto attività di stampa serigrafica, Altre stampe di arti serigrafiche,
commercio al dettaglio ed all'ingrosso si abbigliamento di vario genere ed
accessori, produzione di manufatti nel campo della moda, tramite canali
ordinari e web - con cui la predetta ha richiesto la ammissione alla
procedura di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161 comma 6 Legge
Fallimentare;

Rilevato che nel termine assegnato la società ha depositato il piano
e la proposta;



richiamato il proprio provvedimento in data 16-1-2020, emesso ai sensi dell'art 162 comma 2 lf;

sentite le parti ed il Commissario Giudiziale;

ribadito che – come già esposto nel citato provvedimento - la proposta di concordato ed il piano presentano i seguenti elementi di incompletezza e di contrarietà a disposizioni di legge:

1 – La proposta di accordo per il trattamento del debito fiscale e previdenziale non risulta , ad oggi, essere stata depositata presso i rispettivi Enti contestualmente alla presentazione della domanda di concordato, come prescritto **dall'art 182 ter** comma 2 lf : anche il **trattamento dilazionato** del debito fiscale e previdenziale – e non solo la falcidia - ricade, infatti, sotto la disciplina della norma citata; il deposito della proposta di transazione (di cui, quindi non è presente il testo) è indispensabile in quanto la Amministrazione fiscale e previdenziale esprimerà sulla stessa il voto in adunanza;

2- in ogni caso , **il trattamento del debito fiscale e previdenziale privilegiato presenta profili di contrarietà all'art 182 ter lf:** in particolare, i crediti privilegiati di fisco e previdenza **subiscono un trattamento peggiore** (pagamento entro 10 anni dall'omologa) **rispetto a quello riservato ai chirografari** (pagamento entro 5 anni dall'omologa) , con conseguente violazione della prescrizione secondo cui " *...la percentuale , i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore....*"; i tempi di pagamento contrastano, comunque , con le regole generali della concorsualità e dell'ordine dei privilegi, in base alle quali non è consentito il pagamento dei creditori chirografari prima che sia stato completato il pagamento dei privilegiati;



inoltre la quantificazione dei debiti fiscali e previdenziali , rateizzati in 10 anni, non comprende l'importo degli interessi e delle sanzioni (al contrario di quanto accenna il professionista nella relazione ex art 182 ter lf) ;

3- il piano concordatario, in continuità - il cui contenuto non è neppure sinteticamente rappresentato nella domanda ma solo nell'allegato n 9 : in particolare, **non sono esposti i flussi della continuità**, che integrano l'unico attivo destinato ai creditori - si presenta eccessivamente lungo, sia rispetto all'arco temporale in cui può essere, in via ordinaria , attendibilmente valutato un piano industriale (tre anni , oltre i quali ogni valutazione prognostica diviene fondata su mere ipotesi) , sia rispetto ai tempi della liquidazione che la legge prevede per la procedura fallimentare (tre anni) : elemento , questo, non argomentato, nella relazione attestativa ex art 161 comma 3 lf, in sede di giudizio di convenienza della continuità rispetto alla liquidazione;

4 - Nell'elenco dei creditori, indicati indistintamente come chirografari, vi sono in realtà posizioni di credito privilegiato; inoltre l'IVA di rivalsa, indicata in privilegio, è stata quantificata in misura forfettaria, cosicché non è possibile individuarne i destinatari;

5 - la liquidità generata dalla gestione dell'anno 2020 (€ 341.500) non risulta sufficiente ad onorare i debiti privilegiati non dilazionati in scadenza al primo anno successivo all'omologazione (pari ad € 623. 320) , come peraltro di evince anche dal deficit di - € 435.830 esposto nella Tab di pagina 44 della domanda, sotto la voce "Residuo incassi/pagamenti " ; sul punto non vi è alcuna considerazione nella relazione attestativa;

6- Gli assunti del Piano industriale sono connotati di genericità e mancanza di motivazione:



- a) Gli obiettivi sono esposti solo in via generale e senza indicare le specifiche azioni programmate per conseguire il rilancio annunziato;
- b) le previsioni di incremento delle vendite, per singola linea di prodotto, non sono supportate da elementi oggettivi che rendano plausibili le previsioni, anche in relazione all'andamento storico, attuale e prognostico del mercato del settore;
- c) analoga genericità si riscontra nell'obiettivo di risparmio dei costi, ad eccezione che per i costi del personale;

la relazione attestativa non contiene adeguata considerazione di tale genericità, restando a sua volta non specifica in alcuno dei suddetti argomenti, con conseguente inadeguatezza del giudizio di fattibilità del piano e di convenienza della continuità rispetto alla alternativa liquidatoria;

7- Nelle spese di procedura non sono stati considerati i compensi per gli ausiliari del Commissario Giudiziale;

rilevato che, nelle more della convocazione - e comunque nell'ampio arco di tempo intercorso fra la motivata valutazione negativa di proposta e piano formulata dal Commissario Giudiziale con la Relazione conclusiva depositata in data 9-12-2019 - la debitrice, pur in pendenza di istanze di fallimento, non si è attivata quantomeno per integrare la relazione attestativa e l'informazione ai creditori ed è giunta in udienza con la generica richiesta di un termine per provvedere a modificare proposta e piano; né è pervenuta dal soggetto terzo presente in udienza, che avrebbe sottoscritto un accordo con la ricorrente, alcuna disponibilità ad immissione di valori nella procedura;



ribadito che i rilievi sub 2 , 3 e 5 , integrano profili di inammissibilità del concordato non emendabili con mere integrazioni documentali, ma comportanti da un lato la formulazione di una proposta concordataria radicalmente diversa, sia nelle percentuali sia nei tempi di soddisfacimento dei creditori (compresa la proposta di transazione fiscale); dall'altro, la necessaria disponibilità di risorse molto superiori a quelle già individuate come disponibili per i creditori, per reperire le quali la debitrice non ha ad oggi indicato alcuna strategia , neppure in via sommaria;

ritenuto che non vi sia fondata ragione per concedere differimenti , considerato che la debitrice ha già usufruito dell'intero periodo previsto dalla legge per la presentazione di proposta e piano in caso di presenza di istanze di fallimento e che il debitore , al di fuori ed oltre i tempi dettati dagli art 161 e ss LF, non ha la disponibilità del tempo di soluzione della propria crisi;

Ritenuto che In definitiva, per tutte le ragioni fin qui esposte e richiamate, il concordato debba dichiarato inammissibile;

in presenza di due istanze di fallimento su cui i creditori hanno insistito, Tribunale provvede in conformità con separata sentenza.

Visti gli artt 161 e l'art 162 comma 2 lf

PQM

Dichiara inammissibile il concordato preventivo.

Provvede alla dichiarazione di fallimento della società _____ con
separata sentenza.

Rimini, così deciso in camera di consiglio il 6-2-2020

Il Presidente est

Dr Francesca Miconi

